

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL GETTONE DI PRESENZA E DELLA
INDENNITÀ DI FUNZIONE AI CONSIGLIERI PROVINCIALI**

(Del. C.P. n. 82/03)

Art.1

Indennità di funzione e gettoni di presenza

Ai Consiglieri della provincia Regionale di Enna si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Regione n. 19 del 18.10.2001, che approva il regolamento contenente norme per la determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza agli amministratori locali, secondo l'art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.

Art.2

Limiti all'indennità e ai gettoni

Il compenso percepito nell'ambito di un mese da ciascun consigliere in nessun caso può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il Presidente della Provincia in base al regolamento regionale di cui all'art. 1.

Art.3

Modificabilità della misura delle indennità e dei gettoni

Le misure minime previste nella tabella A allegata al regolamento di cui all'art. 1 possono subire variazioni in diminuzione ed in aumento rispettivamente con deliberazione di Giunta per le indennità di funzione del presidente e degli assessori e con deliberazione di Consiglio per i gettoni e/o indennità dei consiglieri.

Pur nel rispetto della propria autonomia che abilita Giunta e Consiglio a deliberare nei confronti dei propri componenti, tenuto conto degli inevitabili riflessi di carattere finanziario che ne derivano, i predetti organi adotteranno le rispettiva determinazioni preve opportune intese.

Art.4

Limite inderogabile all'aumento della spesa

Nel caso di aumenti, l'incremento della spesa complessiva deve essere contenuto entro il limite dell'importo previsto nella tabella C allegata ai regolamento regionale di cui all'art. 1.

Art.5

Indennità in sostituzione del gettone di presenza

A ciascun consigliere che ne faccia formale richiesta compete la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, ovvero del cinquanta per cento del gettone nel cinquanta per cento dell'indennità, sempre che tale regime di indennità comporti per la Provincia pari o minori oneri finanziari.

Le modalità e i termini per l'opzione sono quelli stabiliti dall'art. 64/bis del Regolamento del Consiglio provinciale.

L'assenza non giustificata del consigliere dalle sedute degli organi collegiali determina la detrazione di una somma pari all'importo del gettone di presenza vigente.

Ai consiglieri ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali della Provincia, né di commissioni che del Consiglio costituiscono articolazioni interne ed esterne (art. 19. comma 10. L.r. n. 30/2000).

Art.6

Assenze giustificate

Sono considerate giustificate le assenze determinate da:

a) impedimenti dovuti a concomitanti e documentati impegni connessi all'espletamento di funzioni istituzionali proprie di consigliere provinciale o per incarichi legati alla qualità di componente di associazioni degli enti locali;

- b) impedimenti dovuti a documentati motivi di salute;
- e) astensione per maternità;
- d) gravi e documentati motivi di famiglia;
- e) impedimenti derivanti dall'assolvimento di obblighi di legge;
- f) cause naturali di forza maggiore.

Art.7

Corresponsione indennità di presenza

L'indennità di presenza sarà corrisposta ai consiglieri presenti alle sedute del Consiglio, della conferenza dei capigruppo e delle Commissioni formalmente istituite e regolarmente convocate ai sensi del Regolamento del Consiglio.

La predetta indennità sarà corrisposta anche quando la seduta sarà dichiarata deserta per mancanza di numero legale. In questo caso, (per le sedute consiliari) saranno considerati presenti i consiglieri che risponderanno al secondo appello.

Art.8

Modalità di erogazione dell'indennità di funzione

L'indennità di funzione, nella misura stabilita, è corrisposta per dodici mensilità sulla base della presenza effettiva alle sedute del Consiglio, delle Commissioni Consiliari e della Conferenza dei Capogruppo, regolarmente convocate.

La mancata partecipazione alle sedute degli Organi collegiali non giustificabile ai sensi dell'art.6 comporterà automaticamente una detrazione pari al valore del gettone di presenza per ogni singola seduta regolarmente convocata, da effettuarsi nel mese successivo.

Art.9

Norma transitoria

In sede di prima applicazione del presente regolamento l'indennità di funzione avrà effetto, per i consiglieri che ne faranno richiesta, dal 1° luglio 2003 e ciò in deroga al 1° comma dell'art. 64/bis del vigente Regolamento del Consiglio Provinciale.